



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Parma
Sezione 01

Il Giudice di Pace di Parma Dott. GERMANA CESARETTI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1622 / 2023 Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2023

TRA

Parte istante: [REDACTED] ([REDACTED])

rappr. e dif. dall'Avv. GIOVANNI ARTUSI (RTSGNN67C23G337R)

E

Controparte: [REDACTED] S.R.L. ([REDACTED])

Controparte: [REDACTED] RAPPRESENTANZA GENERALE PER
L'ITALIA ([REDACTED])

rappr. e dif. dall'Avv. ERIKA VILLANOVA (VLLRKE79L54C957H)

rappr. e dif. dall'Avv. YASMINE LAACHIR (LCHYMN86T56L157O)

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

Con ricorso [REDACTED] evocava in giudizio [REDACTED] s.r.l. e
[REDACTED] S.A. per sentirle per sentirle condannare al risarcimento dei residui
danni patrimoniali, quantificati in complessivi €. 1420,00, asseritamente riportati in



conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 21/12/22, in Parma tra lo stesso, alla guida della propria autovettura OPEL CORSA tg. [REDACTED] e il furgone FORD TRANSIT tg. [REDACTED], condotto da [REDACTED] (di proprietà di [REDACTED] s.r.l. e assicurato presso [REDACTED] S.A.). Parte attrice dava atto che la società assicuratrice aveva provveduto – ante causam - a versare il complessivo importo di €. 5.200,00 (€. 3.500,00 + €. 1.700,00 al netto di rimborso spese legali), trattenuto in acconto sul maggior dovuto.

La [REDACTED] srl restava contumace mentre si costituiva ritualmente in giudizio [REDACTED] S.a. rappresentanza generale per l'Italia limitando le contestazioni svolte al solo quantum debeatur.

Attesa la superfluità di ogni attività istruttoria, previo deposito di brevi note conclusive e discussione la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.

* * *

Ciò premesso il giudicante osserva quanto segue.

1. Sul quantum debeatur

Parte attrice assume che in conseguenza del sinistro ha riportato un danno di euro 6.620,00 corrispondente alle spese necessarie per la riparazione del mezzo quantificate in euro 6500,00 nonché per il recupero dello stesso il cui importo è stato dimostrato in euro 120,00.

Avendo la compagnia di assicurazioni corrisposto in data 18 gennaio 2023 la somma di euro 3500,00 al netto delle spese legali e di euro 1700,00 in data 3 Aprile 2023 residuerebbe a suo favore, detratto l'acconto versato pari ad euro 5200,00, la somma di euro 1420,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L'attore agisce per ottenere l'integrale risarcimento del danno riportato quantificato nella somma risultante dalle spese necessarie per la riparazione del veicolo, documentate dalla fattura emessa dalla carrozzeria e dalle spese sostenute per il recupero del mezzo e il trasporto dello stesso ai fini della riparazione.



Contesta parte convenuta l'accoglibilità della domanda sulla scorta del principio secondo cui in caso di danno materiale al veicolo l'obbligo di risarcire il costo della riparazione sorge se vi sia la prova dello stesso e solo laddove la riparazione non sia comunque antieconomica, vale a dire se il danno è superiore al valore del mezzo e quindi il costo della riparazione supera il valore del veicolo danneggiato, il risarcimento può avvenire solo ed esclusivamente per equivalente ex articolo 2058 secondo comma codice civile.

Richiama parte attrice pronunce della Corte di legittimità che avallano la tesi propugnata.

A questo riguardo merita citare una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 10686 del 2023.

Da tempo la giurisprudenza di merito riteneva lecito risarcire le riparazioni il cui costo non superava in modo significativo il valore di mercato del veicolo, ma la Corte di Cassazione ha adottato un approccio ancora più ampio. In un caso in cui il danneggiato aveva richiesto un risarcimento pari quasi al doppio del valore del veicolo, la Cassazione ha chiarito che, pur tenendo conto delle specifiche esigenze del danneggiato nel ripristinare il proprio mezzo, il limite per il risarcimento stabilito dai giudici è che non ci sia un aumento del valore del veicolo.

La Cassazione ha stabilito che è importante considerare che il danneggiato può avere validi motivi per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato, come ad esempio la familiarità con la guida di un veicolo specifico, la difficoltà nel trovare un veicolo simile sul mercato o la volontà di evitare i tempi di ricerca di un veicolo equivalente e i rischi di un usato non affidabile. Inoltre, la soddisfazione completa delle richieste di risarcimento del danneggiato può comportare un costo molto più elevato rispetto alla sostituzione del veicolo.

Risulta, infatti, molto raro che un'auto aumenti di valore dopo essere stata riparata. La decisione della Cassazione, a cui il giudicante presta piena condivisione, ribadisce il diritto del danneggiato a ottenere un risarcimento in caso di incidente



senza responsabilità anche quando il costo delle riparazioni supera il valore commerciale del veicolo.

È già chiaro da anni che, di norma, il danno vada risarcito in forma specifica, ponendo quindi i costi della riparazione a carico del danneggiante, salvo nel caso in cui essi siano eccessivamente onerosi per cui diventi necessario procedere al risarcimento per equivalente (pagamento di una somma pari alla perdita di valore del bene), ai sensi dell'articolo 2058 del Codice civile.

A questo principio generale, la Corte di Cassazione aggiunge una importante novità, stabilendo cosa si debba intendere per eccessiva onerosità.

La Corte censura la decisione impugnata chiarendo che l'eccessiva onerosità ricorre quando "il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo" (sentenza n. 10196/2022),

gravando il danneggiante di un peso sproporzionato e finendo per arricchire in modo ingiustificato il danneggiato.

Non basta quindi una semplice riparazione antieconomica a giustificare il risarcimento per equivalente; occorre che vi sia una sproporzione tale da apportare un effettivo vantaggio al

danneggiato, aumentando il valore del veicolo rispetto a quello antesinistro.

Secondo il Collegio Supremo è errato considerare sufficiente il fatto che il valore della riparazione fosse quasi doppio di quello del veicolo prima del sinistro per escludere il risarcimento in forma specifica.

Deve essere verificato se le riparazioni abbiano aumentato in maniera sensibile il valore del mezzo rispetto a quello ante sinistro.

Con l'ordinanza 20/04/2023, n. 10686 la Cassazione ha precisato, infatti, che il criterio per stabilire il limite entro il quale il costo di riparazione non può considerarsi antieconomico deve identificarsi nell'eventuale aumento di valore del mezzo dopo la riparazione.



In sostanza il costo di riparazione, qualunque esso sia, sarebbe antieconomico soltanto nel caso in cui il mezzo, una volta riparato, dovesse avere un valore più alto rispetto a quanto valeva prima del sinistro.

In questo caso si verificherebbe un indebito arricchimento del danneggiato, che ha diritto ad essere risarcito, non già ad un incremento patrimoniale a seguito del sinistro.

Nel bilanciamento fra l'esigenza di reintegrare il danneggiato nella situazione antecedente al sinistro e quella di non gravare il danneggiante di un costo eccessivo, l'eventuale locupletazione per il danneggiato costituisce – secondo la Corte - un elemento idoneo a orientare il giudice nella scelta della modalità liquidatoria e, al tempo stesso, un dato sintomatico della correttezza dell'applicazione dell'art. 2058, 2 co. c.c..

Va considerato che il danneggiato può avere serie ed apprezzabili ragioni per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato (ad es., perché gli risulta più agevole la guida di un mezzo cui è abituato o perché vi sono difficoltà di reperirne uno con caratteristiche simili sul mercato o perché vuole sottrarsi ai tempi della ricerca di un veicolo equipollente e ai rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile) e che una piena soddisfazione delle sue ragioni risarcitorie può comportare un costo anche notevolmente superiore a quello della sostituzione; per altro verso, al debitore non può essere imposta sempre e a qualunque costo la reintegrazione in forma specifica, dato che l'obbligo risarcitorio deve essere comunque parametrato a elementi oggettivi e che, pur tenendo conto dell'interesse del danneggiato al ripristino del bene e della possibilità che i costi di tale ripristino si discostino anche in misura sensibile dal valore di scambio del bene, non può consentirsi che al danneggiato venga riconosciuto più di quanto necessario per riparare il pregiudizio subito (il risarcimento deve essere integrale, ma non può eccedere la misura del danno e comportare un arricchimento per il danneggiato).

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, 2 co. c.c., la verifica di eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma deve anche valutare se la



- per i motivi spiegati, condanna ~~Arubapec S.p.A. e [redacted]~~ ~~Sentenza n. 5035/2024 del 20/06/2024~~

~~[redacted]~~. Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di ~~[redacted]~~ della somma di € 1420,00 oltre rivalutazione ed interessi legali come in motivazione specificato

- condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi € 1198,00 di cui € 98,00 per esborsi ed € 1100,00 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge

Così deciso in Parma, li 20-6-2024

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. GERMANA CESARETTI

